



Fascicolo ANAC n. 3282/2024

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di OMISSIS in merito alla nomina del RPCT dell'Azienda Speciale costituita da due comuni ex art. 114 TUEL (prot. ANAC n. 77161 del 4.07.2024)

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato richiesto un parere in merito alla nomina del RPCT in una Azienda Speciale ex art. 114 del TUEL - si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne la nomina del RPCT in una Azienda Speciale ex art. 114 del TUEL, non identificata, costituita da due comuni, uno dei quali è il Comune istante.

L'Autorità ha già approfondito vari aspetti relativi alla nomina del RPCT, da ultimo nella *Delibera n. 7 del 17.01.2023 – PNA 2022* e dapprima nella *Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 - PNA 2019*, pubblicate sul sito istituzionale.

Nelle delibere citate è stata chiarito che è necessario che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e funzionamento dell'amministrazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non si trovi in posizione che presenti profili di conflitto di interessi e che, di norma, sia scelto tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. Pertanto, l'Autorità ha evidenziato che va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgano attività di carattere gestionale, come anche ad un soggetto che svolga le funzioni di responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (RUP).

In ogni caso, è stato raccomandato alle amministrazioni di scegliere il soggetto interno cui affidare l'incarico di RPCT oltre che in coerenza con il dettato normativo (art. 1, co. 7, l. 190/2012) e con le indicazioni fornite dall'ANAC, tenendo anche conto delle proprie caratteristiche strutturali e sulla base della propria autonomia organizzativa.

Resta comunque fermo che, ove vi siano situazioni peculiari di tipo organizzativo che non consentano comunque di nominare un RPCT in base ai principi generali forniti da ANAC nelle menzionate delibere, cui si rinvia, l'ente può operare scelte che rispondano alle proprie esigenze, compiendo le valutazioni necessarie di caso in caso. Gli organi di indirizzo sono, tuttavia, tenuti a

motivare eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del RPCT.

Con riferimento al caso in esame, si ricorda che, ai sensi dell'art. 114 del TUEL, "*L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale*".

Pertanto, tenuto conto che l'Azienda speciale è al momento priva di dipendenti e che si tratta appunto di ente strumentale dei comuni che l'hanno costituita, uno dei Comuni in questione, nella persona del RPCT/Segretario Generale, – nelle more dell'assunzione di dipendenti dell'Azienda o della presenza di altri soggetti, privi di deleghe gestionali, operanti nella medesima Azienda che possano assumere l'incarico di RPCT - dovrebbe farsi carico dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione anche per l'Azienda, nonché della funzione di monitoraggio e vigilanza sulla corretta attuazione di tali misure.

Si ribadisce che, in ogni caso, la scelta spetta sempre all'organo di indirizzo che dovrà attivarsi per la nomina di un RPCT, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico che dovrà indicare il soggetto cui è conferito l'incarico, la durata dell'incarico e, laddove la designazione si discosti dagli orientamenti espressi dall'Autorità, le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a soluzioni diverse (cfr. Allegato 3, PNA 2022 e FAQ in materia di anticorruzione-RPCT).

Ciò posto, per completezza si rileva, soprattutto negli enti di piccole dimensioni, che l'incarico di RPCT si configura come incarico aggiuntivo a quello di cui il soggetto individuato risulti già titolare e che la l. 190/2021, all'art. 2, fissa la clausola di invarianza per cui "*dall'attuazione della stessa legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni inoltre provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*". Per legge, quindi, dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può, in nessun caso, derivare alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati (cfr. allegato 3, PNA 2022).

Per ogni ulteriore chiarimento In merito alla nomina del RPCT, si invita anche a prendere visione delle *FAQ in materia di anticorruzione* pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-rpct->

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 24 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente